

N. R.G. 1365/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia De Maria

Ha pronunciato la seguente

SENTE

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1365/2018** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. GUERRINI EDY
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERRINI EDY

ATTORE

Contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. LUSA VIRGINIA, elettivamente
domiciliato in VIALE V. RANDI N. 102 481 _____ NNA presso il difensore avv. LUSA VIRGINIA

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. LUSA VIRGINIA, elettivamente
domiciliato in VIALE V. RANDI N. 102 48121 RAVENNA presso il difensore avv. LUSA VIRGINIA

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, qui
richiamati a far parte integrante del _____ ento di sentenza.

Concisa esposizione _____ ioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato _____ in proprio ed in qualità di genitore
della figlia minore _____ onveniva in giudizio le ditte _____ e _____ al fine
di ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti a causa della partecipazione della minore ad una sfilata
in costume da bagno, unitamente alla madre _____ e ad altre partecipanti
all'evento, senza autorizzazione del padre, quantificati in euro 10.000.



Il padre riteneva leso il proprio diritto all'esplicazione della responsabilità genitoriale in quanto il
conse
artecipazione al defilé della figlia, di 3 anni all'epoca del fatto, ed all'utilizzo delle
imma
vento sul profilo *facebook* della ditta a scopo pubblicitario era stato
ri
nicamente dalla madre, nonostante fosse stato disposto l'affido condiviso della figlia, perciò
ri
si l'espressione del consenso da parte di entrambi i genitori. Quanto alla minore chiedeva il
risarcimento del danno corrispondente al valore economico dello sfruttamento dell'immagine e per suo
uso illegittimo.

Si costituivano le convenute, con il medesimo difensore, producendo l'aut e alla
partecipazione della minore alla sfilata e blicazione delle foto sul profilo *facebook* del negozio
rilasciata dalla madre dalla quale risultava che entrambe le attività erano
state prestate a titolo gratuito, come da accordo sottoscritto (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta).

Rilevavano le convenute che l'attore era presente al locale la
sera della sfilata be a manifestare alcun dissenso alla partecipazione della bambina all'evento
di promozione dei costumi da bagno. Aggiungevano che, non appena avuta contezza di tale dissenso e
raggiunti dall'intimazione del padre di alla eliminazione delle foto della minore dal profilo
facebook, immediatamente vi provvedevano.

Concessi i term . 183 c.p.c., non formulate istanze istruttorie dalle parti, la causa veniva
trattenuta in dec via assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., non essendo stato possibile
addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza.

La partecipazione della minore alla sfilata in costume a scopo promozionale del
negozio presso il locale in assenza di consenso espresso da
entrambi i genitori, bensì soltanto dalla madre, costituisce un fatto illecito poiché la minore partecipava
ad un evento e veniva pubblicata in fotografia sui profili *facebook*, senza oscuramento del volto, in
assenza del consenso espresso di uno dei genitori ed in violazione del regime giuridico dell'affido
condiviso che prev mpartecipazione dei genitori a tutte le scelte che quotidianamente
riguardano i figli minori.

Può, dunque, profilarsi un comportamento illecito del negozi cale, responsabili in solido ex art.
2043 c.c. quali organizzatori della sfilata, tuttavia, non si ravvisa l'esistenza di un danno risarcibile,
patrimoniale o non patrimoniale, non provato per le ragioni che seguono.



Se, da un lato, sarebbe stata doverosa l'acquisizione del consenso del padre delle ditte convenute, dall'altro, non si rinvenivano danni suscettibili di risarcimento né in capo al genitore dissenziente né sofferti personalmente dalla figlia minore.

Per quanto riguarda il padre, non è contestato che egli fosse presente al locale nella serata nella quale era organizzato l'evento promozionale dei costumi con relativo defilé ed infatti, avvedutosi della presenza della figlia, egli ammetteva di non essere intervenuto al fine di impedire la partecipazione ed il conseguente uso dell'immagine giustificava il mancato intervento per non aver voluto turbare la serenità della bambina, tuttavia, nel bilanciamento degli interessi, qualora avesse ritenuto, come rappresentato in atti, che la partecipazione all'evento sarebbe stata oltremodo pregiudizievole per l'immagine e la sicurezza della figlia, avrebbe potuto impedirne la partecipazione preventivamente, all'evitare il danno.

L'art. 1227, comma 2, c.c., al padre non è dovuto alcun risarcimento del danno in proprio mentre era al locale il 30.05.2016 egli poteva e dissenso alla partecipazione della minore all'evento promozionale ma, non essendosi opposto, con il suo stesso atteggiamento inerte ha determinato il danno come lamentato, da lesione del diritto all'esercizio della responsabilità genitoriale, che avrebbe potuto evitarsi evitando alla figlia di partecipare alla sfilata.

S'interpreta la domanda dell'attore come tendente al risarcimento dei danni tutti patiti dalla figlia minore, patrimoniali per sfruttamento dell'immagine non retribuito e non patrimoniali per illegittimo uso dell'immagine di minore senza consenso dei genitori, quantificati in euro 10.000.

Non è contestato che i convenuti abbiano provveduto alla rimozione delle fotografie dal profilo *facebook* non appena intimatogli dal padre; restando controverso il tempo di permanenza delle fotografie su tali profili - l'attore allega siano state pubblicate per 10 giorni, i convenuti per meno di 24 ore -, rappresentando in ogni caso la condotta di eliminazione delle fotografie da siti e profili un risarcimento in forma specifica corrispondente alle richieste dell'attore.

Non è provato né è quantificabile il valore economico delle immagini della minore o la stessa possibilità di sfruttamento delle stesse a scopo di lucro, trattandosi di bambina sprovvista di notorietà la quale veniva coinvolta in un evento tenutosi in un contesto locale, con modelle non professioniste che partecipavano alla sfilata a titolo di liberalità, come risulta dalla liberatoria (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta), dunque non è risarcibile alcun danno di natura patrimoniale in capo alla minore.



Quanto al danno non patrimoniale in ipotesi subito dalla minore, da qualificarsi quale danno all'immagine, non appare in alcun modo provato. L'esame delle fotografie evidenzia che la bambina ha partecipato alla sfilata in costume, camicetta e coroncina di fiori ed è sempre stata in compagnia della madre, che le teneva la mano, ciò non determinando un travisamento dell'immagine infantile.

Si reputa tardiva l'allegazione dei convenuti nel foglio di precisazione delle conclusioni secondo la quale le fotografie prodotte dall'attore sarebbero relative ad altro evento autorizzato da entrambi i genitori in passato e non al defilé in contestazione. Se ciò fosse vero, in ogni caso, sarebbe a maggior ragione non provato il danno all'immagine per non esservi fotografie in atti riferibili alla sfilata del 30.05.2016 le quali, tuttavia, presuntivamente si ritiene che sarebbero state simili in tutto a quelle prodotte, trattandosi di una sfilata in costume.

La richiesta di risarcimento, infine, non può essere giustificata dalla astratta pericolosità della diffusione di immagini di minori senza volto oscurato per la eventuale presenza di malintenzionati in rete che potrebbero acquisire le immagini e distorcerle poiché manca l'allegazione e la prova di un danno che sia ponga quale conseguenza concreta della pubblicazione non autorizzata, comunque contenuta in profili privati, non accessibili a tutti gli utenti del web ed eliminata dopo breve tempo.

Per tutte le considerazioni svolte, pur accertata l'illiceità della condotta tenuta dalle ditte convenute che organizzavano un evento con partecipazione di una minore senza acquisizione del consenso di entrambi i genitori, sia per la partecipazione alla sfilata sia per la pubblicazione delle foto, non si ravvisano danni in capo al padre o alla figlia minore suscettibili di risarcimento.

La domanda dell'attore andrà pertanto rigettata con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, secondo la regola della soccombenza, in base al D.M. 55/2014, avuto riguardo alla quantificazione del valore di causa da esso operata, con riduzione del 50% del compenso per pronta soluzione della causa senza istruttoria e con unica liquidazione in favore del difensore della parti convenute titolari della medesima posizione processuale, aumentata del 20% per pluralità di parti assistite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta la domanda;



- Condanna alla rifusione delle ~~ite~~ in favore di
e che si liquidano complessivamente in euro 3.000 per compensi,
oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre rimborso spese anticipate e documentate.

Ravenna, 14 ottobre 2019

Il Gi

dott. Letizia De Maria

